



TRIBUNALE DI MATERA
SEGRETERIA-PRESIDENZA

Tel.0835/343224-225-226

N. 966 PROT.

Matera, 14.4.2016

Risposta a nota n.

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - art.54 D.Lgs 27/2000 e D.M. 26.3.2001 -art.165 C.P. art.186 co.9 bis e 87 co.8 bis CdS.

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale	M A T E R A
AL Sig.presidente della sezione penale	SEDE
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	M A T E R A
All'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Via Dei Mille	P O T E N Z A
Funzionari area penale: Sig.ra Bruna Carbellano Sig.ra Filomena Liuzzi	S E D E
Giudice di Pace	MATERA
Giudice di Pace	PISTICCI
Sig.ra Luisa Lacanna	S E D E

(per la pubblicazione sul sito)

Per quanto di rispettiva competenza, in allegato rimetto copia della convenzione tra il Tribunale di Matera ed il Comune di Pisticci, sottoscritta in data 13.4.2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dr.ssa Filomena PERRONE)

TRIBUNALE DI MATERA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274

E ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D.L.gs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nella strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;


CONSIDERATO

che l'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo, si stipula la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. GAETANO CATALANI Presidente del Tribunale di Matera, giusta delega di cui in premessa (di seguito "Tribunale") e il Comune di Pisticci nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Domenico Albano – Vice Sindaco autorizzato alla firma della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 27/11/2015 (di seguito l'Amministrazione);

ART.1

Attività da svolgere

L'amministrazione consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Amministrazione



specifica che, l'attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- attività di supporto nell'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;
- attività di supporto nella promozione culturale e turistica del comune;
- attività di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali e di tutela ambientale;
- attività di supporto nelle attività di uffici comunali e bibliotecarie;
- attività di supporto nella manutenzione di beni del comune e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e ville;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti secondo la specifica professionalità o, ai sensi degli artt. 186 c.9 e 187 c. 8 bis C.d.S, prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 73 c.5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S, il Giudice, con il decreto di condanna o con la sentenza, incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;

ART.3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo istruzioni sono:


- Area Socio - Culturale- Ufficio Servizi Sociali - Ufficio Biblioteca -;
- Area Tecnica- Ufficio Tecnico, Manutenzione e verde pubblico;
- Area Economica Finanziaria- Ufficio Economato - Tributi-Ragioneria;

L'amministrazione comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'amministrazione comunale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie



a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

L'amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto


L'Amministrazione ha obbligo di comunicare quanto prima all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di MATERA - (via CAPPELLOTTI tel. 0835 334572) laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 73 c.5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S, qualsiasi violazione in osservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé, inoltre si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, qual'ora l'attività di controllo sia stata svolta dall'UEPE, la relazione andrà ad essa tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

ART.7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.



ART.8



Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla stipula della presente. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Matera, li 13 aprile 2016


Per il Tribunale di Matera

IL PRESIDENTE



Per il comune di Pisticci

IL SINDACO





Piazza del Caduti - Palazzo Giannantonio - Tel 0835/585711 Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

ATTO DI DELEGA

IL SINDACO dott Vito Anio Di Trani

DELEGA

Il Vice Sindaco Dott. Domenico Albano, a rappresentarlo, a tutti gli effetti, e a firmare convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 28/08/2000 n. 274 e art. 2 del D.M. 26/03/2001 di cui alla delibera GC n. 227/2015.

PISTICCI 13/04/201




IL SINDACO

Dott. Vito Anio DI TRANI

Cognome **DI TRANI**
 Nome **Vito Anio**
 nato il **30 giugno 1953**
 (alto m. **1.52** P. **I** S. **A**)
 a **PISTICCI (MT)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **PISTICCI**
 Via **Via Parmigino-Marconia 25**
 Stato civile **.....**
 Professione **Medico Chirurgo**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **mt. 1.78**
 Capelli **neri**
 Occhi **castani**
 Segni particolari **.....**




Firma del titolare *Vito Anio Di Trani*
PISTICCI **29 die 2008**


Impresia del dito indice sinistro



Data Scadenza **28/12/2018**



AO7434235



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
PISTICCI

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AO7434235**

DI
DI TRANI
Vito Anio